



## **“CODICE DI CONDOTTA E REGOLAMENTAZIONE” PER L’ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE DI F.C. SS JUVE**

### Premesso che

- il 4 agosto 2017, la *Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)*, la *Lega Professionisti serie A (L.N.P.A.)*, la *Lega professionisti serie B (L.N.P.B.)*, la *Lega italiana calcio Professionistico (Lega Pro)*, la *Lega Dilettanti (L.N.D.)*, la *Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.)*, la *Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.)* e la *Associazione Italiana Arbitri (Associazione Italiana Arbitri)* hanno firmato, insieme al Ministero dell’Interno, al Ministero per lo Sport e al C.O.N.I., un Protocollo d’Intesa che ha il dichiarato intento di “realizzare un rinnovato modello di gestione degli eventi calcistici” al fine di tutelare e promuovere la “dimensione sociale del calcio”;
- uno degli strumenti previsti dal Protocollo per il raggiungimento di tali obiettivi è la responsabilizzazione delle società professionistiche in materia di politiche di biglietteria, da attuarsi anche attraverso l’introduzione del c.d. “sistema del gradimento”;
- il “sistema di gradimento” rappresenta uno strumento messo a disposizione delle società professionistiche per escludere dagli stadi, per un periodo adeguato, i soggetti che non sanno mantenere un comportamento conforme al “codice di condotta e regolamentazione” adottato dalle società professionistiche;
- attraverso il “sistema di gradimento” le società professionistiche si fanno parte attiva per garantire a tutti coloro che desiderano recarsi allo stadio un ambiente accogliente e sicuro;
- SS Juve Stabia e i suoi tifosi, rispettano l’ordinamento giuridico e ispirano la propria condotta a valori di lealtà, probità e correttezza. SS Juve Stabia e i suoi tifosi ripudiano qualunque forma di violenza, così come ogni discriminazione delle persone basata sul genere, sulla etnia, sulla lingua, sulla nazionalità, sul credo religioso, sull’opinione politica, sull’orientamento sessuale sulle condizioni personali o sociali. SS Juve Stabia e i suoi tifosi rifiutano, altresì, ogni forma di comportamento che sia in contrasto con i principi di correttezza e probità;
- tutti coloro che accedono, a qualsiasi titolo, alle manifestazioni calcistiche svolte nella struttura occupata e/o utilizzata da SS Juve Stabia per le proprie gare casalinghe, osservano il rispetto di leggi e regolamenti, improntando il proprio comportamento a valori di civiltà, lealtà, correttezza, probità, rispetto e spirito sportivo;
- al fine di favorire e garantire la pacifica convivenza, il rispetto delle norme e la promozione dei valori sopra richiamati, SS Juve Stabia, in ossequio all’art. 12 del Codice di Giustizia



Sportiva della F.I.G.C., si conforma al c.d. “*sistema di gradimento*”;

- i sensi dell’art. 12, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., l’attuazione del “sistema di gradimento” comporta per SS Juve Stabia l’obbligo di adottare il presente “Codice di Condotta e Regolamentazione”, in forza del quale SS Juve Stabia è titolare del diritto di inibire l’accesso – alle manifestazioni calcistiche svolte nella struttura occupata e/o utilizzata da SS Juve Stabia per le proprie gare casalinghe – delle persone che pongano in essere condotte in violazione del “Regolamento d’uso dello Stadio” e del presente “Codice di Condotta e Regolamentazione”;
- il “Regolamento d’uso dello Stadio” e il presente “Codice di Condotta e Regolamentazione” costituiscono parte integrante del contratto di cessione/acquisto del titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche svolte nella struttura occupata e/o utilizzata da SS Juve Stabia per le proprie gare casalinghe;
- il possesso di qualsivoglia titolo valido per l’accesso alle manifestazioni calcistiche svolte nella struttura occupata e/o utilizzata da SS Juve Stabia per le proprie gare casalinghe comporta l’accettazione del “Regolamento d’uso dello Stadio” e del presente “Codice di Condotta e Regolamentazione”.

\*\*\*

Tanto premesso, visto l’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., SS Juve Stabia adotta il “Codice di Condotta e Regolamentazione” (*di seguito: “Codice”*), che viene disciplinato come segue, fermo restando che le premesse formano parte integrante del presente Codice.

### **Art.1 – Definizioni.**

Per “**Stadio**” si intende la struttura occupata e/o utilizzata da SS Juve Stabia per disputare le manifestazioni calcistiche casalinghe;

Per “**Gara(e)**” si intende ogni manifestazione calcistica disputata da SS Juve Stabia nello Stadio.

Per “**Stagione(i) Sportiva(e)**” si intende l’arco temporale SS Juve Stabia intercorrente dal 1° luglio di ogni anno sino al 30 giugno dell’anno successivo.

Per “**Spettatore(i)**” si intende ogni persona in possesso di qualsivoglia titolo valido per l’accesso alla Gara.

Per “**Sanzione(i)**” si intende la misura applicabile da SS Juve Stabia nei confronti dello Spettatore a seguito dell’accertata violazione del presente Codice.

Per “**Condotta(e) Rilevante(i)**” si intende il comportamento posto in essere in violazione del presente Codice e dal cui accertamento consegue la possibilità per SS Juve Stabia di applicare una Sanzione.

Per “**Commissione Esaminatrice**” si intende l’organo collegiale nominato da SS Juve Stabia deputato all’accertamento della Condotta Rilevante e all’irrogazione della Sanzione nei confronti dello Spettatore.

Per “**Decisione(i)**” si intende il provvedimento adottato dalla Commissione Esaminatrice, all’esito



della procedura di cui all'art. 9 e completo dei requisiti di cui all'art. 10 del presente Codice.

### **Art. 2 – Principi.**

Il possesso di qualsivoglia titolo valido per l'accesso allo Stadio comporta l'accettazione del presente Codice e del "Regolamento d'uso dello Stadio".

Lo Spettatore, in quanto possessore di un qualsivoglia titolo valido per l'accesso allo Stadio, accetta che SS Juve Stabia, in attuazione del presente Codice, svolga attività di accertamento e controllo nei suoi confronti al fine di prevenire e sanzionare le Condotte Rilevanti, di cui al presente Codice.

Lo Spettatore accetta che SS Juve Stabia, allo scopo di individuare i responsabili di una Condotta Rilevante ricerchi ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto. SS Juve Stabia potrà, pertanto, avvalersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle immagini del sistema di videosorveglianza, delle relazioni del personale SS Juve Stabiavenuto addetto alla sicurezza nello Stadio, delle dichiarazioni rese da testimoni, di materiale rinvenuto nel web e/o pubblicato sui social-network, di eventuali atti giudiziari e di ogni altro elemento utile all'obiettivo ricostruzione del fatto.

### **Art. 3 – Le Sanzioni.**

Le Sanzioni applicabili, ai sensi del presente Codice, nei confronti dello Spettatore responsabile di una Condotta Rilevante sono le seguenti:

(a) **"Allontanamento"**: consiste nell'accompagnamento dello Spettatore responsabile di una Condotta Rilevante all'esterno dell'area dello Stadio.

L'Allontanamento è disposto quando lo Spettatore viene colto nella commissione di una Condotta Rilevante e può essere eseguito dalle forze dell'ordine e/o dagli steward, previa identificazione dello Spettatore responsabile.

(b) **"Avvertimento"**: consiste nell'invito scritto rivolto allo Spettatore responsabile della Condotta Rilevante di non reiterare in futuro un'ulteriore Condotta Rilevante.

L'Avvertimento è adottato da SS Juve Stabia per mezzo della Commissione Esaminatrice, all'esito della procedura di cui all'art. 9 del presente Codice.

Nei confronti dello Spettatore che riceva il terzo Avvertimento viene automaticamente irrogata la Sospensione del Gradimento per 1 (una) Gara.

(c) **"Sospensione del Gradimento"**: consiste nell'interdizione dall'accesso allo Stadio da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive.

La Sospensione del Gradimento è adottata da SS Juve Stabia per mezzo della Commissione Esaminatrice, all'esito della procedura di cui all'art. 9 del presente Codice.

La Sospensione del Gradimento comporta il divieto per lo Spettatore sanzionato di acquistare un nuovo titolo di accesso allo Stadio e/o di utilizzare il proprio abbonamento (e ciò senza aver diritto ad alcun rimborso).

Fintanto che perdura la Sospensione del Gradimento, saranno altresì sospesi eventuali benefit derivanti da programmi di fidelizzazione.

(d) **"Revoca del Gradimento"**: consiste nell'interdizione dall'accesso allo Stadio da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Stagioni Sportive.

La Revoca del Gradimento è adottata da SS Juve Stabia per mezzo della Commissione Esaminatrice, all'esito della procedura di cui all'art. 9 del presente Codice.



La Revoca del Gradimento comporta il divieto per lo Spettatore sanzionato di acquistare un nuovo titolo di accesso allo Stadio e/o di utilizzare il proprio abbonamento (e ciò senza aver diritto ad alcun rimborso).

Fintanto che perdura la Revoca del Gradimento, saranno altresì sospesi eventuali benefit derivanti da programmi di fidelizzazione.

#### **Art. 4 – Parametri di valutazione.**

Nei limiti fissati dal presente Codice, la Commissione Esaminatrice commisura l'applicazione delle Sanzioni in modo proporzionale alla gravità della Condotta Rilevante posta in essere dallo Spettatore, desunta dai seguenti parametri di valutazione:

- ▶ la natura colposa della Condotta Rilevante e il relativo grado di colpa ovvero la più grave natura dolosa della Condotta Rilevante e la relativa intensità del dolo;
- ▶ la gravità del pericolo o del danno cagionato dalla Condotta Rilevante;
- ▶ la tipologia di interesse offeso dalla Condotta Rilevante;
- ▶ le circostanze di tempo e di luogo e ogni altra modalità della Condotta Rilevante;
- ▶ l'aver commesso in passato una o più Condotte Rilevanti;
- ▶ il comportamento successivo alla commissione della Condotta Rilevante;
- ▶ l'eventuale concorso di più Spettatori nella commissione della Condotta Rilevante;
- ▶ nel caso di concorso di più Spettatori, il ruolo tenuto da ciascuno di questi nella commissione della Condotta Rilevante.

Nel caso in cui la Condotta Rilevante integri anche gli estremi di una violazione del “Regolamento d'uso dello Stadio”, resta inteso che le Sanzioni di cui al presente Codice si cumuleranno a quelle previste dal “Regolamento d'uso dello Stadio”.

#### **Art. 5 – Spettatori minorenni.**

SS Juve Stabia ha la facoltà di applicare le Sanzioni anche nei confronti di Spettatori minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

#### **Art. 6 – Condotte Rilevanti**

Ai fini dell'applicazione del presente Codice, sono espressamente vietate le seguenti Condotte Rilevanti:

- a) alterazione della propria identità, travisamento o falsificazione dei biglietti. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 3 stagioni;
- b) la sottrazione ai controlli di sicurezza. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 3 (tre) Gare;
- c) l'accesso ad aree diverse da quelle consentite dal titolo di accesso allo Stadio. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 3 (tre) Gare;



- d) lo stazionamento sui parapetti o divisori. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 3 (tre) Gare;
- e) l'introduzione/uso di apparecchiature professionali non autorizzate per la riproduzione audiovisiva della Gara. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 3 (tre) Gare;
- f) ogni discriminazione delle persone basata sul genere, sulla etnia, sulla lingua, sulla nazionalità, sul credo religioso, sull'opinione politica, sull'orientamento sessuale, sulle condizioni personali o sociali. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 3 (tre) Gare fino a un massimo di 6 (sei) Gare;
- g) il danneggiamento delle strutture dello Stadio. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Stagione Sportiva fino a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive;
- h) il lancio di oggetti. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Stagione Sportiva fino a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive;
- i) ogni forma di violenza fisica o verbale. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 6 (sei) Gare fino a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive e/o la Revoca del Gradimento da un minimo di 3 (tre) Stagioni Sportive a un massimo di 5 (cinque) Stagioni Sportive;
- j) ogni forma di incitamento all'odio e alla violenza. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 3 (tre) Gare fino a un massimo di 6 (sei) Gare;
- k) ogni forma di violenza fisica o verbale perpetrata nei confronti del personale addetto alla sicurezza allo Stadio, degli ufficiali di Gara, degli operatori dei media, nonché nei confronti dei calciatori e dello staff delle squadre che partecipano alla Gara. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da 1 (una) Stagione Sportiva fino a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive e/o la Revoca del Gradimento da un minimo di 3 (tre) Stagioni Sportive fino a un massimo di 5 (cinque) Stagioni Sportive;
- l) introduzione, possesso, e consumo di bevande alcoliche con gradazione superiore al limite consentito e/o di sostanze stupefacenti. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento e/o la Revoca del Gradimento da un minimo di 3 (tre) Gare fino a un massimo di 6 (sei) Gare.

#### **Art. 7 – Le segnalazioni.**

Nel caso in cui SS Juve Stabia riceva, da altra società appartenente alle leghe professionistiche di calcio, comprovata e attendibile segnalazione scritta, per mezzo della quale venga comunicato che un soggetto, debitamente identificato, si è reso responsabile di comportamenti violenti, discriminatori o contrari ai principi di correttezza e probità in occasione di manifestazioni calcistiche disputate dalla



società segnalante (il “**Soggetto Segnalato**”), SS Juve Stabia, con Decisione adottata dalla Commissione Esaminatrice, secondo le modalità di cui all’artt. 8 e 9 del presente Codice, ha la facoltà di rifiutare di contrarre con il Soggetto Segnalato qualunque contratto avente ad oggetto qualsiasi titolo di accesso allo Stadio (il “**Rifiuto a Contrarre**”).

In questo caso, la Decisione viene notificata al Soggetto Segnalato, a mezzo e-mail ovvero a mezzo raccomandata a/r, entro il termine di 15 giorni dalla data di richiesta di contrarre avanzata dal Soggetto Segnalato.

#### **Art. 8 – La Commissione Esaminatrice.**

La Commissione Esaminatrice è l’organo collegiale nominato da SS Juve Stabia competente ad applicare nei confronti dello Spettatore responsabile di una Condotta Rilevante le Sanzioni dell’Avvertimento, della Sospensione del Gradimento e della Revoca del Gradimento.

La Commissione Esaminatrice è composta da tre membri nominati da SS Juve Stabia, i quali restano in carica per l’SS Juve Stabia Stagione Sportiva, all’esito della quale sono automaticamente rinnovati per la Stagione Sportiva successiva, a meno che SS Juve Stabia non provveda a una loro sostituzione, che può intervenire in ogni momento.

La Commissione Esaminatrice accerta le responsabilità dello Spettatore e applica le Sanzioni, secondo la procedura di cui all’art. 9 del presente Codice.

#### **Art. 9 – La procedura.**

La Commissione Esaminatrice è convocata su richiesta di almeno uno dei suoi componenti. La Commissione Esaminatrice è regolarmente costituita con la partecipazione, in qualsiasi forma, di tutti e tre i suoi componenti e adotta le proprie Decisioni in forma scritta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

La Commissione Esaminatrice è convocata per accertare i fatti e le responsabilità da cui possa derivare l’applicazione di almeno una delle seguenti Sanzioni: l’Avvertimento, la Sospensione del Gradimento, la Revoca del Gradimento.

Al fine di svolgere la citata attività istruttoria, la Commissione Esaminatrice deve richiedere le giustificazioni allo Spettatore e acquisirle qualora fornite entro 5 giorni e può acquisire, nei limiti di legge, ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, immagini e/o filmati del sistema di videosorveglianza, relazioni del personale SS Juve intervenuto addetto alla sicurezza nello Stadio, dichiarazioni rese da testimoni, materiale rinvenuto nel web, eventuali atti giudiziari, così come ogni altro elemento utile all’obiettivo ricostruzione del fatto.

All’esito dell’attività istruttoria, la Commissione Esaminatrice adotta, a maggioranza dei suoi componenti, la Decisione di applicare una Sanzione ovvero la Decisione di non applicare una Sanzione.

L’individuazione della Sanzione, così come la sua commisurazione, sono effettuate in modo proporzionale alla gravità della Condotta Rilevante, secondo i parametri di cui all’art. 4 del presente Codice.

Qualora la Commissione Esaminatrice adotti la Decisione di applicare una Sanzione, tale Decisione, assunta in forma scritta, viene notificata allo Spettatore a mezzo e-mail ovvero a mezzo raccomandata a/r, entro il termine di 20 giorni dalla data di integrazione della Condotta Rilevante.

#### **Art. 10 – La Decisione.**

A pena di nullità, la Decisione adottata in forma scritta dalla Commissione Esaminatrice deve presentare i seguenti requisiti:

- ▶ le generalità dello Spettatore o del Soggetto Segnalato destinatario della Decisione;
- ▶ il dispositivo della Decisione, contenente l'indicazione del tipo di Sanzione applicata, nonché la sua durata;
- ▶ la motivazione della Decisione, contenente l'indicazione degli elementi su cui si è fondata la Decisione;
- ▶ data, luogo e descrizione sintetica del fatto oggetto della Decisione;
- ▶ l'indicazione del termine e delle modalità per ricorrere avverso la Decisione, con l'espresso avvertimento che la presentazione del ricorso non sospende l'effetto della Sanzione applicata;
- ▶ l'informazione che lo Spettatore destinatario della Sanzione non ha diritto ad alcuna forma di rimborso relativa al titolo di accesso allo Stadio in suo possesso e ad eventuali benefit derivanti da programmi di fidelizzazione;
- ▶ l'espresso avvertimento che allo Spettatore sanzionato è fatto divieto di acquistare un nuovo titolo di accesso allo Stadio e/o utilizzare l'abbonamento, fintanto che perdura la Sanzione;
- ▶ la data di adozione della Decisione.

La Sanzione è efficace dal momento in cui viene notificata allo Spettatore o al Soggetto Segnalato. E' ammessa da parte dello Spettatore nei cui confronti è stata applicata una Sanzione, la possibilità di cedere a terzi il titolo di accesso di cui sia titolare, nei limiti in cui tale cessione non sia altrimenti vietata.

L'applicazione della Sanzione non pregiudica il diritto di SS Juve Stabia di agire per la tutela dei suoi diritti presso le competenti autorità giudiziarie.

#### **Art. 11 – Il ricorso.**

Il Sostenitore trasgressore ha facoltà di richiedere l'accesso agli atti entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della decisione della Commissione Esaminatrice o dalla pubblicazione della stessa sul sito web del Club.

- Il Sostenitore trasgressore ha facoltà di proporre ricorso avverso il provvedimento presentando memorie scritte entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione della decisione del Comitato (inoltrando gli atti via mail all'indirizzo [commissione.sicurezza@ssjuvestabia.it](mailto:commissione.sicurezza@ssjuvestabia.it)).
- L'organo chiamato a giudicare i ricorsi presentati dai Sostenitori è la Commissione di Sicurezza. E' composta da tre membri nominati dal Club che rimarranno in carica per tutta la durata della Stagione Sportiva FIGC, rinnovabile di anno in anno.
- La Commissione di Sicurezza adotterà la sua decisione in forma scritta, con la forma di cui all'articolo 7, notificandola al trasgressore entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione del ricorso.
- Il ricorso non ha effetto sospensivo sul provvedimento sanzionatorio adottato dal Comitato Esaminatore.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della Sanzione e viene deciso dalla Commissione Esaminatrice di SS Juve Stabia nel termine di 30 giorni dalla data in cui SS Juve Stabia riceve la notifica del ricorso (la “**Decisione d'Appello**”).

Con la Decisione d'Appello, la Commissione sicurezza può confermare, revocare o modificare, anche *in peius*, la Decisione adottata dalla Commissione Esaminatrice.

Decorso il termine di 30 giorni dalla data in cui SS Juve Stabia ha ricevuto la notifica del ricorso, senza che alcuna Decisione d'Appello sia stata adottata, il ricorso deve intendersi tacitamente respinto e la Decisione è confermata.

#### **Art. 12 – Privacy.**

Per quanto concerne la tutela dei dati personali e della riservatezza degli Spettatori, si rinvia all'informativa privacy allegata al presente Codice, nonché all'informativa resa disponibile sul sito [www.ssjuvestabia.it](http://www.ssjuvestabia.it) ove verranno eventualmente pubblicate nuove versioni della stessa.

#### **Art. 13 – Pubblicazione.**

Il presente Codice è pubblicato sul sito [www.ssjuvestabia.it](http://www.ssjuvestabia.it), così come ogni sua successiva ed eventuale modifica.

F.to L'amministrazione Giudiziaria

Dott. Salvatore Scarpa

Dott. Mario Ferrara